



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 17 del 26/07/2021

OGGETTO:

Nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventiuno il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:45 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Cribari Carmen	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Reda Francesco	x
CONSIGLIERE	Blandi Rossella	—
CONSIGLIERE	Iusi Maria Assunta	—
CONSIGLIERE	Capparelli Gianluca	—

Presenti: 8

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Capparelli Rosaria Amalia nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D.lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 → nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 → definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. → classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis → abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10 → corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero di rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2021, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

VISTI:

- l'art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, con il quale:
 - a. è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
 - b. è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2021;
- il Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, pubblicato sulla GU n. 103 del 30.04.2021, il quale all'art. 3 c. 2 prevede testualmente: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è*

differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

- l'articolo 52, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che stabilisce esclusivamente che: *“per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021;*

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) *“abitazioni con unico occupante,*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo”;*

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

EVIDENZIATO che l'art. 17 della legge n. 166/2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", ha apportato modifiche all'art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

RILEVATO che la predetta integrazione dispone: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione";

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 30.09.2020;

VISTA l'allegato schema "Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)", predisposto dai competenti uffici comunali e composto di n. 43 articoli, "All. A";

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il **«Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5. Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all' o.d.g. ed illustra la proposta, evidenziando che, a seguito della modifica del T.U.A., è necessario adottare un nuovo regolamento, che recepisca le nuove norme in materia di rifiuti. Pertanto esamina brevemente le disposizioni di cui si compone l'atto.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente riscontrata l'urgenza di provvedere in merito

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 19/07/2021

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

F.to

Ing. Massimo Maiolo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 19/07/2021

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

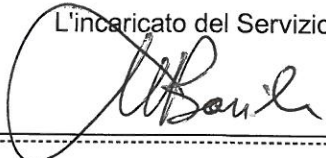
F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° **2126 DEL 20 LUG 2021**

L'incaricato del Servizio



F.to

Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

La suesposta deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
- ☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

F.to

Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

